

TI_GERICHTE 15.2017.17 vom 14. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2017.17

FR: TI_GERICHTE 15.2017.17 du 14 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 15.2017.17 del 14 marzo 2017

Regeste

Ricorso contro l'avviso d'incanto di un fondo. Elementi che vi devono figurare. Comunicazione all'estero del bando. Richiesta di traduzione in tedesco. Lingua della procedura esecutiva in Ticino

Erwägungen

E. 1

Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso il 5 gennaio 2017 dall'UE di Locarno e presentato in lingua italiana entro il termine di 10 giorni che l'Ufficio ha assegnato all'insorgente (art. 7 cpv. 5 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

E. 2

a ed. 2010, n. 9 ad art. 34 LEF), sicché la notificazione per posta è possibile soltanto ove un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta (art. 66 cpv. 3 i.f. LEF); N ei rapporti tra la Svizzera e la Germania vige in particolare la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli avvisi e alle decisioni dell'ufficio d'esecuzione, per prassi assimilabili ad atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile e commerciale (Gilliéron , ibidem), ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008 , consid. 2 e riferimenti citati).

E. 2.1

Giusta l'art. 139 LEF, l'ufficio d'esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all'occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante. Se il destinatario di tale comunicazione è domiciliato all'estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi (cfr. art. 66 cpv. 1 LEF), l'art. 66 cpv. 3 LEF si applica per analogia (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 20 ad art. 34 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 34 LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,

E. 2.2

Nel caso in rassegna, invece, l'esecuzione in questione concerne debiti di diritto pubblico (imposte comunali 2011, 2012, 2013, interessi e tassa di diffida) e pertanto la CLA65 non è

applicabile. In mancanza di specifiche convenzioni o trattati internazionali, e non avendo la Germania dichiarato il proprio assenso alla notifica, tramite la posta, di decisioni straniere direttamente a interessati risiedenti sul proprio territorio (sentenza della CEF 15.2007.120 del 31 marzo 2008, consid. 2, e riferimenti citati, che vede come parte proprio RI 1), la notificazione può perfezionarsi soltanto in via edittale (Gilliéron , ibidem ; Erard , ibidem). Ora, nella fattispecie la notifica dell'avviso d'incanto è avvenuta correttamente con la pubblicazione del bando sul FUC e sul FUSC del 13 gennaio 2017, mentre la trasmissione alla ricorrente della copia del bando per posta ha valore puramente informativo. Non applicandosi la CLA65, l'insorgente neppure può avvalersi del diritto di chiedere una traduzione dell'atto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese (art. 5 cpv. 3 CLA65), ragione per cui, essendo l'italiano la lingua ufficiale in Ticino (art. 1 cpv. 1 Cost. TI) e dovendosi dunque svolgere la procedura esecutiva in tale lingua – circostanza peraltro già nota all'insorgente (già citata sentenza della CEF 15.2007.120, consid. 5) – , la richiesta di tradurre l'atto in tedesco non può trovare accoglimento .

E. 3

La ricorrente fa pure valere che nell'atto impugnato manca l'indicazione della via di ricorso, del creditore, di un'eventuale sentenza o un titolo esecutivo, di un motivo di diritto e di una specifica pretesa. A dire il vero, tali elementi non vanno menzionati nell'avviso d'incanto di un fondo, il cui contenuto è espressamente stabilito dagli art. 138 cpv. 2 LEF e 29 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42). Del resto l'Ufficio si è limitato a trascrivere nell'atto in questione quanto previsto dal formulario "mod. RFF 7a" edito dal Tribunale federale proprio per la compilazione dell'avviso d'incanto di un fondo, sicché sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.

E. 4

Rileva altresì l'insorgente che le parti figuranti nell'avviso d'incanto sono indicate erroneamente e in parte con indirizzi non più attuali. Essa, tuttavia, non spiega quale pregiudizio concreto potrebbe derivarle personalmente da tali circostanze, sicché la censura è irricevibile. Ad ogni modo risulta dalla corrispondenza agli atti che _____ ha avuto conoscenza del bando e che grazie alle sue indicazioni l'UE ha pure comunicato il bando per via postale al rappresentante della comunione ereditaria fu _____, avv. _____, così come a _____ al suo nuovo indirizzo di _____, i quali hanno ritirato l'invio rispettivamente il 7 e il 20 gennaio 2017. La censura cade così nel vuoto.

E. 5

L'insorgente invoca d'altronde fattispecie estranee alla procedura esecutiva in corso, facendo riferimento a un "gruppo di nuovi proprietari che voleva costringerci a rilasciare una procura ai fini della cancellazione di un privilegio nel registro fondiario" e al mancato aggiornamento di tale registro. Sennonché la via del ricorso è preclusa per le questioni di merito, la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o amministrativa competente (sentenza della CEF 15.2015.46 del 23 giugno 2015), motivo per cui il ricorso si rivela irricevibile sotto questo punto di vista.

E. 6

Da ultimo la ricorrente chiede informazioni sul debito, sostenendo che " nel caso si tratti di pendenze fiscali di mio padre _____, tali debiti verranno pagati dall'amministratore patrimoniale, come egli stesso mi ha assicurato ". Tali richieste vanno però indirizzate

all'UE anziché a questa Camera, sicché l'escussa può domandare direttamente all'Ufficio le informazioni di cui ha bisogno per eventualmente estinguere i propri debiti.

E. 7

Alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto, di modo che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. In simili circostanze non si giustifica neppure di trasmettere il gravame al PI 1 per la presentazione di eventuali osservazioni. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –(in via edittale e per posta a titolo informativo); – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.